

CONVENZIONE TRA UNIONE DI COMUNI VALLE DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA ED I COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI SUAP E ECONOMICO – PRODUTTIVE

L'anno **Duemiladiciassette**, il giorno **ventinove** del mese di **Dicembre**, presso la sede legale dell'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino, Samoggia, c/o Comune di Casalecchio di Reno, Via dei Mille n. 9, Casalecchio di Reno (BO)

TRA

MASSIMO BOSSO, nato Casalecchio di Reno (Bo) il 15 Gennaio 1958, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Presidente dell'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino, Samoggia nonché di Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno, in nome, per conto e nell'interesse dei quali agisce ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio dell'Unione Valli del Reno, Lavino, Samoggia n. 42 del 28/12/2017 e di quella del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno n. 97 del 14/12/2017;

STEFANO RIZZOLI, nato a Bologna (Bo) il 24 Aprile 1950, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Monte San Pietro, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Monte S. Pietro n. 89 del 07/12/2017;

STEFANO MAZZETTI, nato a Bologna (Bo) il 6 febbraio 1967, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Sasso Marconi, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Sasso Marconi n. 61 del 13/12/2017;

DANIELE RUSCIGNO, nato a Bologna (Bo) il 26 Luglio 1974, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Valsamoggia, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Valsamoggia n. 93 del 12/12/2017;

STEFANO FIORINI, nato a Castel San Pietro Terme (Bo) il 4 Aprile 1965, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Zola Predosa, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Zola Predosa n.72 del 13/12/2017.

PREMESSO CHE:

- L'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia è istituita ai sensi della Legge Regionale n. 21/2012, a seguito dell'allargamento istituzionale dell'Unione Samoggia,

costituita a far data dal 23.09.2009 in forza di deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 1 del 23.09.2009, ai sensi della L.R. n. 10/2008 e successivo decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 45 del 27.02.2009, a sua volta subentrata alla soppressa Comunità Montana Valle del Samoggia;

- L'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia è ambito ottimale ai sensi della L.R. n. 21/2012;
- Lo Statuto dell'Unione, all'art. 7, prevede che il conferimento delle funzioni all'Unione si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni dei singoli Consigli comunali, che approvino la convenzione associativa;
- I Comuni intendono conferire, nel rispetto della normativa citata, le proprie funzioni e competenze in materia di funzioni economico – produttive e SUAP all'Unione di comuni che provvederà ad esercitarle in forma associata per conto degli stessi Comuni;
- Che per le finalità di cui al punto precedente è necessario sottoscrivere una convenzione tra gli Enti interessati ;
- tutto ciò premesso e facente parte integrante della presente convenzione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della presente convenzione è la gestione associata della funzioni economico – produttive degli enti sottoscrittori mediante la costituzione di un servizio unitario inerente lo Sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP) e le Attività produttive/terziarie.
2. La gestione associata ha lo scopo di promuovere lo sviluppo del territorio dei Comuni al fine di gestire con efficienza ed efficacia l'azione amministrativa.

ART. 2 - CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Per le finalità di cui all'art. 1 della presente convenzione, i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa conferiscono le proprie funzioni relative allo Sportello Unico Telematico delle attività economiche – produttive e dello SUAP all'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia.
2. L'Unione di Comuni Valle del Reno, Lavino e Samoggia accetta il presente conferimento e si impegna ad esercitare le predette funzioni conformemente a quanto espresso nel presente atto.

ART. 3 - IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

All'Unione di Comuni Valle del Reno, Lavino e Samoggia è trasferita la funzione inerente lo Sportello unico telematico per le attività produttive (Suap) come di seguito specificato.

- Le parti concordano che il servizio abbia la responsabilità in ordine ai seguenti

procedimenti:

1. Autorizzazione amministrativa alle modifiche (ampliamento, ristrutturazione, ecc) di impianto produttivo o terziario;
 2. Autorizzazione amministrativa alla realizzazione di nuovo impianto produttivo o terziario.
 3. Cessazione, sospensione di autorizzazioni amministrative relative all'attività di imprese, produttive e terziarie
- Restano pertanto escluse dal trasferimento all'Unione le funzioni di pianificazione urbanistica e ambientale e quelle relative alla localizzazione delle strutture per la produzione di beni, servizi o terziarie;
 - Nell'ambito della gestione del servizio lo Sportello Unico Telematico Suap è titolare della regolamentazione dei procedimenti.
 - Lo Sportello Unico Telematico Suap, nell'ambito del procedimento unico, è titolare della consegna degli atti autorizzativi collegati all'attività edilizia e all'impatto ambientale . I Comuni restano titolari della funzione urbanistico - edilizia (SCIA, Permesso di Costruire, Cil, Agibilità) e ambientale (VIA, VINCA, AUA, AIA, acustica, aria, acqua, suolo, rifiuti) da rilasciarsi nell'ambito del procedimento unico.
 - La riorganizzazione prevede l'attribuzione allo Sportello Unico Telematico Suap della titolarità della consegna dei provvedimenti finali edilizi (Permesso di costruire) e ambientali per le attività produttive di beni e servizi o terziarie, comprese le strutture unitarie complesse che prevedono la prevalenza di unità destinate ad attività produttiva di beni e servizi o terziarie e comprese le strutture con destinazione urbanistica "produttiva", con attività produttiva o di servizio ancora da destinare, spesso realizzate da imprese immobiliari.
 - Allo Sportello Unico Telematico Suap vengono presentate anche le Segnalazioni di inizio attività edilizie e le pratiche ambientali relative ad attività produttive di beni e servizi o terziarie.
 - L'Unione può istituire i diritti di segreteria del procedimento unico dello Suap.
 - Ai Comuni rimane la competenza e la completa responsabilità dei procedimenti edilizio e urbanistico ed ambientale.
 - Lo Sportello Unico Telematico Suap, a conclusione del procedimento, redige l'atto finale (atto unico di cui al DPR 160/2010, integrato con il Permesso di costruire e Autorizzazioni ambientali), gestisce la consegna all'utente, verifica i pagamenti dovuti e le pubblicazioni necessarie, trasmissione agli Enti competenti e, infine, trasmette il fascicolo e gli atti edilizi e ambientali al Comune, che sarà competente alla tenuta dell'archivio.

ART. 4 - IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE/ TERZIARIO

All'Unione di Comuni Valle del Reno, Lavino e Samoggia sono trasferite le funzioni delle attività produttive/terziarie come di seguito specificate.

Le funzioni oggetto del trasferimento sono tutte quelle relative alla regolamentazione e autorizzazione e cessazione, sospensione e chiusura sotto il profilo riguardante l'esercizio dell'attività, procedimenti di comunicazione e dichiarazione e segnalazione, relativi alle attività produttive sottoelencate comprese le attività produttive e/o di servizio gestite da soggetti imprenditoriali e non imprenditoriali, quali pubbliche amministrazioni (ad esempio: attività socio-sanitarie) o enti non-profit (ad esempio: organizzazione di manifestazioni di pubblico spettacolo, circoli privati), che le normative esistenti attribuiscono, o che le normative future attribuiranno, alla competenza dei Comuni. La definizione che precede costituisce "criterio generale per l'attribuzione di competenze", presenti e future, al servizio associato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano i procedimenti prevalenti:

- Procedimenti in materia di strutture ricettive : autorizzazioni a strutture turistico-alberghiere, , classificazioni alberghi, agenzie di viaggio ecc.
- Procedimenti in materia di polizia amministrativa: licenze per pubblico spettacolo, intrattenimento, noleggio veicoli senza conducente, attività funebre, , spettacoli viaggianti, manifestazioni pubbliche, agenzie di affari ecc.
- Procedimenti in materia di pubblici esercizi di somministrazione: autorizzazioni all'esercizio e procedimenti correlati (somministrazione presso circoli privati, , ecc.) e accessori (apparecchi da gioco, ecc.).
- Procedimenti connessi al commercio al dettaglio e ingrosso : comunicazioni esercizi di vicinato e forme speciali di vendita, compresa l'autorizzazione alla commercializzazione dei funghi, autorizzazioni all'esercizio delle medie e grandi superfici di vendita, commercio armi e preziosi, certificazione varia, . Comunicazioni ad enti terzi.
- Commercio su aree pubbliche: rilascio autorizzazioni, istituzione e regolamentazione di mercati e fiere locali, gestione delle presenze nei mercati su aree pubbliche.
- Procedimenti in materia di imprenditori agricoli, in quanto riguardano per la maggior parte autorizzazioni connesse al "commercio".
- Procedimenti in materia di acconciatori ed estetiste, tatuatori e piercing.
- Procedimenti in materia di Edicole, giornali, riviste:
- Procedimenti di autorizzazione in materia di distributori di carburante.
- Procedimenti in materia di ascensori e montacarichi, piattaforme disabili.
- Procedimenti connessi all'attività di agriturismo.

- Procedimenti relativi all'autorizzazione all'uso di gas tossici e al rilascio della patente di abilitazione all'uso.
- Procedimenti per autorizzazione o rinnovo all'esercizio strutture di commercio di animali da compagnia, toelettatura, pensioni per animali, allevamenti.
- Procedimenti in autorizzazione all'esercizio materia sanitaria (ambulatori, strutture sanitarie, socio assistenziali, studi odontoiatrici, veterinari, con esclusione dei procedimenti di accreditamento , ecc)
- Procedimenti per esposizioni, competizioni, spettacoli con animali, circhi.
- Procedimenti in materia di autorizzazione all'esercizio farmacie: autorizzazioni, subentri, turni, orari.
- Procedimenti all'autorizzazione di attività di gioco lecito, videolottery, sale slot;
- Segnalazione inizio attività di facchinaggio.
- Gestione contenzioso sulle competenze trasferite: memorie per i legali individuati dai Comuni

ART. 5 - IMPLEMENTAZIONE DEL COORDINAMENTO IN AGRICOLTURA

1. E' istituito un coordinamento tra i Comuni in Unione in materia di agricoltura.
2. A tal fine il Forum degli Assessori all'agricoltura sviluppano analisi e valutazioni congiunte su progetti e attività di interesse sovracomunale e adottano linee comune su azioni da attuarsi a livello locale.
3. Il Forum si avvale di una Consulta agricola in Unione composta dalle organizzazioni agricole al fine di acquisire pareri e orientamenti dell'ambito rurale.
4. Il servizio Suap associato supporta tecnicamente le azioni proposte dal Forum.

ART. 6 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E ONERI SPECIFICI DELLE PARTI

L'Unione di Comuni si impegna a:

- organizzare il servizio Sportello Unico Telematico Suap conformemente agli indirizzi forniti dalla Giunta dell'Unione;
- gestire il servizio conformemente alle normative in materia e agli indirizzi dalla Giunta dell'Unione.

Per tali finalità il Servizio Sportello Unico Telematico Suap associato è impegnato:

- alla revisione dei procedimenti amministrativi, di competenza del Servizio , sia a seguito di modifiche normative in ambito edilizio, ambientale , di esercizio, ecc. sia a seguito della riorganizzazione del Servizio Associato Suap proponendo ai Consigli Comunali le modifiche ai regolamenti , agli atti di pianificazioni , agli atti deliberativi e dirigenziali e alle ordinanze sindacali, necessari a dare omogeneità e snellire i procedimenti inerenti le

funzioni trasferite;

- al costante aggiornamento del personale e, in collaborazione con la Città Metropolitana e la Regione, della *modulistica* unificata secondo la legislazione regionale e statale in materia;
- al costante aggiornamento dell'attività in relazione all'aggiornamento delle *fonti normative* che regolano e vincolano l'esercizio delle attività e il conseguente flusso delle pratiche;
- alla creazione di flussi di procedimenti, completi della modulistica specifica per ogni singolo esercizio;
- alla segnalazione delle principali *criticità* in relazione ai rapporti esistenti tra gli Enti coinvolti, i Professionisti, le Associazioni in genere e l'Utenza;
- alla partecipazione a tavoli di lavoro su argomenti specifici per una maggiore qualifica professionale ed omogeneizzazione del servizio.

All'Unione di Comuni sono conferite tutte le funzioni regolamentari oggetto della presente convenzione compresa la determinazione dei diritti di segreteria per rilascio delle pratiche di competenza della gestione associata.

I Comuni si impegnano a:

- rispettare le norme regolamentari, di atti deliberativi e dirigenziali e ordinanze sindacali inerenti le funzioni trasferite predisposte dall'Unione di Comuni;
- valutare le proposte di modifiche regolamentari non trasferite ma che si intrecciano con quelle di competenza dello Sportello Unico Telematico Suap
- ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione del servizio.

L'organizzazione potrà essere strutturata per poli territoriali sui quali si potranno sviluppare centri di competenza. E' ammesso il rimborso spese direttamente tra i Comuni ricompresi in un Polo sulla base degli atti approvati in Unione di cui all'articolo 11.

ART. 7 - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il coordinamento tecnico delle attività tra l'Unione ed i Comuni è garantito dal Nucleo tecnico di coordinamento costituito dai Responsabili delle strutture tecniche dei Comuni designati dal Sindaco.

2. In ordine alla presente convenzione, il Nucleo tecnico di coordinamento sovrintende a:

- Redazione e monitoraggio dei Regolamenti, atti deliberativi e dirigenziali, ordinanze sindacali di cui alla presente convenzione necessari all'esercizio dei procedimenti trasferiti in correlazione agli endo procedimenti di competenza comunale;
- Monitoraggio dell'attività del Servizio Associato in relazione agli Enti di appartenenza, per poter intervenire in tempi brevi con proposte, avanzate nell'ambito della Conferenza, idonee a risolvere eventuali problemi od a migliorarne l'attività;

- Supporto alle attività di programmazione degli Enti mediante la consegna di dati, materiali, informazioni, necessari all'espletamento della funzione ed coordinamento dei tempi istruttori unitamente agli Uffici comunali titolari di endoprocedimenti;
- Verifica proposte e pareri degli Organi dell'Unione in merito a questioni attinenti l'organizzazione del Servizio Associato.

ARTICOLO 8 MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE

1. L'Unione dei Comuni esercita le funzioni conferite ai sensi della presente convenzione mediante l'organizzazione e la gestione, anche economica, del Servizio Associato, secondo quanto previsto dalla presente convenzione.
2. I Comuni si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane e finanziarie e strumentali necessarie per il corretto esercizio delle funzioni conferite all'Unione, secondo quanto disposto nel preventivo di spesa annuale di cui al successivo articolo 11.
3. L'Unione nell'assunzione degli atti, nell'espletamento dei servizi e nell'esecuzione delle opere, deve fare espressa menzione al conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi.
4. L'Unione attua la presente convenzione dal 1.1.2018 con atti specifici finalizzati a prendere in capo progressivamente tutte le attività trasferite dai Comuni e, al fine di garantire continuità amministrativa, i Comuni restano titolari delle attività non ancora assunte in capo all'Unione sino alla effettiva formale presa in carico da parte dell'Unione.

ARTICOLO 9 SEDE

1. La sede è definita dalla Giunta dell'Unione, anche in relazione alla migliore erogazione delle attività del Servizio Associato all'Utenza.

ARTICOLO 10 PERSONALE

1. Nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, l'Unione dei Comuni predisponde una proposta di preventivo di spesa annuale dei costi del Servizio Associato, definendo anche l'entità delle risorse umane da impiegare per il corretto espletamento delle attività.
2. In via prioritaria, dovrà essere data precedenza all'utilizzo di personale già inserito nell'organico dei Comuni associati. In tal caso il dipendente sarà trasferito o distaccato funzionalmente o comandato presso l'Unione dei Comuni, salvo il rimborso degli oneri economici anticipati dal Comune di riferimento.
3. Saranno garantite le informazioni di legge alle organizzazioni sindacali.
4. L'Unione dei Comuni è autorizzata ad assumere personale, anche a tempo indeterminato, per l'espletamento del servizio, previo accordo con tutte le Amministrazioni comunali aderenti alla

gestione associata. In caso di scioglimento del Servizio Associato o di revoca della presente convenzione, tale personale sarà riassorbito negli organici dei Comuni.

ARTICOLO 11 ONERI FINANZIARI

1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni.

2. La gestione finanziaria del Servizio Associato avviene sulla base di un preventivo di spesa annuale dei costi dello stesso e di un rendiconto di gestione finale, approvati dalla Giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione, anche in termini di autorizzazione alla spesa.

3. In particolare l'Unione si impegna a trasmettere ad ogni Ente associato:

- l'ipotesi di preventivo di spesa annuale dei costi del Servizio Associato nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
- il rendiconto di gestione, nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

4. Il preventivo di spesa annuale dei costi del Servizio Associato viene trasmesso ai singoli Comuni. In assenza di osservazioni tale preventivo viene approvato con atto di Giunta entro un mese dalla consegna, con l'impegno di iscrivere pro quota, nei rispettivi bilanci comunali, le stesse somme di riferimento approvate. Nel caso uno o più Enti rilevino la necessità di modifiche al preventivo, in ragione degli equilibri finanziari, sarà avviato un tavolo di confronto per la verifica politico – amministrativa e per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri stessi.

5. Ogni qual volta gli Organi dell'Unione rilevino necessità di apportare variazioni al preventivo di spesa dell'Servizio Associato aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni, saranno utilizzate le medesime procedure individuate al comma 4.

Nel caso in cui, invece, vengano apportate variazioni al preventivo di spesa a pareggio, ovvero che non comportino modifiche relative agli oneri finanziari a carico dei Comuni per come decisi in sede di previsione, l'Unione ne darà informazione ai Comuni, senza che sia necessaria alcuna approvazione da parte degli stessi. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato relativo al Servizio Associato.

6. Eventuali differenze positive di gestione, rilevate a consuntivo, saranno iscritte nel preventivo di spesa dei costi del Servizio Associato dell'anno successivo mediante apposita variazione.

7. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno

precedente.

8. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30 novembre.
9. Il riparto della spesa complessiva a carico dei Comuni avverrà in fase di attivazione in base alla spesa storica consolidata di ciascun Ente.
10. Differenze economiche in economia o in aumento saranno ripartite nel seguente modo:
 - 90% sulla base della popolazione al 31/12 del secondo anno precedente a quello di competenza del bilancio di previsione.
 - 10% suddiviso in parti uguali tra i Comuni aderenti alla presente convenzione.
11. Le spese di investimento o di progetti specifici sono a carico dei Comuni deleganti sulla base di specifici progetti e secondo criteri che verranno di volta in volta stabiliti dalla Giunta dell'Unione.
12. Nel caso il personale sia conferito dai Comuni mediante comando, l'Unione dovrà rimborsare al Comune di riferimento il costo complessivo del dipendente con cadenza semestrale.
13. Gli Organi dell'Unione, nella eventualità di finanziamenti da Enti esterni non finalizzati, potranno decidere per l'abbattimento di parte dei costi complessivi del Servizio Associato, e quindi delle rispettive quote dei Comuni.

ARTICOLO 12 DURATA E RECESSO

1. La presente convenzione ha durata indeterminata, ai sensi di Statuto. Potrà subire modificazioni in rapporto alle modifiche istituzionali previste per legge.
2. Ogni Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione non prima di anni due dalla stipula. Il recesso è deliberato dal Consiglio comunale con apposito atto adottato a maggioranza assoluta, entro il mese di aprile, ed ha effetto a partire dal secondo anno dall'adozione della deliberazione di recesso.
3. Non è consentito il recesso parziale dalla presente convenzione.
4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno la gestione associata per i restanti Comuni. Ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità del servizio conferito perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 2. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accessi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché le attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto in base alla valutazione della Giunta dell'Unione. Il Comune che delibera il recesso rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e sui beni costituiti con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte dei beni costituiti con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile mentre i beni eventualmente conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto

e di diritto in cui si trovano. La Giunta dell'Unione determina gli aspetti successivi del recesso, determinando gli oneri specifici collegati.

6. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli degli Enti associati, da assumersi con le stesse modalità di cui al precedente comma 2.

7. Il non rispetto, da parte dei soggetti contraenti la presente convenzione, dei patti e dei tempi previsti comporterà responsabilità a carico del soggetto imputabile in ordine a eventuali danni cagionati a terzi ed eventualmente agli altri soggetti in convenzione.

8. Alla presente convenzione potranno aderire, senza la necessità di ulteriori atti da parte degli Enti sottoscrittori, altri Enti, fatta salva la previsione degli oneri necessari al fine di uniformare la programmazione dei lavori e il riparto dei costi.

Letto, approvato e sottoscritto.

1 IL SINDACO DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

2 IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

3 IL SINDACO DEL COMUNE DI SASSO MARCONI

4 IL SINDACO DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA

5 IL SINDACO DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA

6 IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA